

3. Terzo motivo, sollevato in via subordinata e vertente sul mancato esercizio del potere discrezionale e sulla non proporzionalità.
- La Commissione ha adottato la decisione con cui richiedeva la restituzione del finanziamento concesso, nell'errata convinzione di adempiere a una raccomandazione vincolante dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Questo configurerebbe un mancato esercizio del potere discrezionale da parte della Commissione, avente come conseguenza l'illegittimità della restituzione.
 - La restituzione dell'intero importo pari a EUR 643 627,27 violerebbe inoltre il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, TFUE. Tale misura eccederebbe quanto necessario per la tutela del bilancio e non sarebbe inoltre proporzionata in considerazione della positiva attuazione del progetto di aiuto, comportando un aggravio per la ricorrente.

Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO — Seven (sevenoak)

(Causa T-339/17)

(2017/C 239/72)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd (Shenzhen, Cina) (rappresentante: M. de Arpe Tejero, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Seven SpA (Leini, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «SEVENOAK» — Domanda di registrazione n. 13 521 125

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 23/03/2017 nel procedimento R 1326/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- respingere la decisione impugnata;
- accogliere la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea n. 13 521 125 «SEVENOAK» per tutti i prodotti inclusi nella domanda;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 30 maggio 2017 — Japan Airlines/Commissione

(Causa T-340/17)

(2017/C 239/73)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Japan Airlines Co. Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: J.-F. Bellis e K. Van Hove, avvocati, e R. Burton, solicitor)